

Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)

Modifica del 18 ottobre 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 ottobre 1977¹ sui brevetti è modificata come segue:

Art. 8a Procura

Se un richiedente o un titolare del brevetto si fa rappresentare davanti all'Istituto, oppure deve farsi rappresentare per legge, l'Istituto può esigere una procura scritta.

Art. 21 cpv. 2 lett. c

Abrogata

Art. 37 cpv. 1

¹ Il richiedente o il titolare del brevetto può domandare la rettifica della menzione dell'inventore. A questa domanda deve essere allegata la dichiarazione di consenso della persona designata a torto come inventore.

Art. 43a Documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera

Su richiesta, l'Istituto rilascia un documento di priorità concernente un primo deposito in Svizzera.

Art. 52 cpv. 2

Abrogato

Art. 90 cpv. 1, frase introduttiva, 3 e 7

¹ Prima della pubblicazione di una domanda di brevetto nella procedura con esame preventivo o prima del rilascio di un brevetto nella procedura senza esame preventivo sono autorizzati a consultare l'inserito: ...

¹ **RS 232.141**

³ Dopo il termine di cui al capoverso 1, ciascuno può consultare l'inserto.

⁷ Su richiesta, la consultazione viene concessa tramite il rilascio di copie.

Art. 91 cpv. 1, frase introduttiva

¹ L'Istituto dà ai terzi, senza garantire che esse siano complete, le informazioni seguenti sulle domande di brevetto pendenti: ...

Art. 95 Consultazione ed estratti del registro

¹ Chiunque può consultare il registro dei brevetti.

² Su richiesta, l'Istituto allestisce estratti del registro dei brevetti.

Art. 105 cpv. 5 e 6

Abrogati

Art. 106 Cancellazione di diritti di terzi

Su domanda del richiedente o del titolare del brevetto, l'Istituto cancella il diritto in favore di un terzo, annotato nell'inserto o iscritto provvisoriamente o definitivamente nel registro dei brevetti se, in pari tempo, è presentata una dichiarazione espressa di rinuncia del terzo o un altro documento probatorio sufficiente. È riservato l'articolo 105 capoverso 2^{bis}.

Art. 107 cpv. 3

Abrogato

Art. 122 cpv. 1, 3-5

¹ La tassa internazionale, che comprende una tassa di base e tasse di designazione secondo la regola 15.1 ii) del regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970² del trattato di cooperazione in materia di brevetti (regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del trattato di cooperazione), deve essere pagata all'Istituto.

³ Le tasse di designazione secondo la regola 15.1 ii) del regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del trattato di cooperazione devono essere pagate entro 12 mesi a decorrere dalla data di deposito o dalla data di priorità. Se la domanda internazionale contiene una rivendicazione di priorità, queste tasse possono ancora essere pagate entro il mese che segue il deposito, qualora questo termine scada più tardi.

⁴ Le tasse di designazione e la tassa di conferma secondo la regola 15.5 lettera a) del regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del trattato di cooperazione devono essere pagate all'Istituto entro 15 mesi a decorrere dalla data di deposito o dalla data di priorità.

² RS 0.232.141.11

⁵ Gli ammontari di queste tasse sono quelli figuranti nell'elenco delle tasse del regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del trattato di cooperazione.

Art. 122a cpv. 1

¹ Quando la tassa di trasmissione, la tassa di base, la tassa di ricerca nonché le tasse di designazione secondo la regola 15.1 ii) del regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970³ del trattato di cooperazione non sono pagate nel termine convenuto, l'Istituto impartisce al richiedente un termine di un mese per pagare l'ammontare dovuto, nonché una tassa per pagamento tardivo secondo la regola 16^{bis}.2 del regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del trattato di cooperazione.

Art. 122b Ripristino del diritto di priorità

¹ Dietro pagamento di un emolumento, l'Istituto ripristina il termine di priorità secondo la regola 26^{bis}.3 del regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970⁴ del trattato di cooperazione, se il richiedente non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze.

² La decisione dell'Istituto è definitiva.

Art. 125 Ripristino del diritto di priorità

Dietro pagamento di un emolumento, l'Istituto ripristina il termine di priorità secondo la regola 49^{ter}.2 del regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970⁵ del trattato di cooperazione, se il richiedente non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze.

Art. 125c Ripristino del diritto di priorità

Dietro pagamento di un emolumento, l'Istituto ripristina il termine di priorità secondo la regola 49^{ter}.2 del regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970⁶ del trattato di cooperazione, se il richiedente non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze.

Art. 127b cpv. 1 lett. c

Abrogata

³ RS 0.232.141.11

⁴ RS 0.232.141.11

⁵ RS 0.232.141.11

⁶ RS 0.232.141.11

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

18 ottobre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz